La perdita del padre prima della nascita: il figlio concepito ha diritto al risarcimento

3 Luglio 2026
di Luca Orlando

Cass. civ., sez. III, sent. n. 22064/2026

Può subire un danno dalla perdita del genitore anche chi, al momento della morte, non era ancora nato? La domanda tocca un punto essenziale della responsabilità civile: il rapporto tra il momento del fatto illecito e il momento in cui le sue conseguenze incidono sulla vita della persona. La Cassazione lo affronta nella sentenza n. 22064 del 3 luglio 2026.

La controversia nasceva dalla morte di un uomo in un contesto di responsabilità sanitaria, quando la figlia era già stata concepita ma doveva ancora venire al mondo. In appello era stato escluso il risarcimento per la perdita del rapporto parentale, sul presupposto che non fosse ancora esistita una relazione concretamente vissuta tra padre e figlia. La Suprema Corte ha ritenuto tale impostazione non condivisibile.

Il diritto a essere cresciuti, assistiti ed educati dal genitore costituisce una componente fondamentale della posizione del figlio. La circostanza che la relazione fosse destinata a svilupparsi dopo la nascita non elimina il pregiudizio determinato dalla sua definitiva impossibilità. Secondo la Corte, per il figlio già concepito la perdita del futuro rapporto genitoriale è direttamente collegata all’illecito che ha causato il decesso del padre.

La difficoltà maggiore riguarda la natura di un pregiudizio che non può essere descritto attraverso ricordi condivisi. Il figlio nato dopo il decesso non ha perduto una relazione già sperimentata, ma la possibilità stessa di costruirla. L’assenza del genitore può incidere sulla quotidianità, sull’educazione e sul sostegno affettivo durante l’intero percorso di crescita. Per questo non appare corretto escludere la tutela soltanto perché il danno si manifesta dopo il fatto che lo ha provocato. Diverso è il problema della liquidazione: il giudice dovrà considerare le caratteristiche della situazione e applicare criteri coerenti con la funzione compensativa del risarcimento. La pronuncia invita così a distinguere il momento in cui si produce l’illecito da quello in cui si sviluppano le sue conseguenze personali.

Non siamo, dunque, davanti a un semplice riflesso del dolore patito da altri familiari. Il pregiudizio incide direttamente sulla sfera giuridica del figlio, anche se le sue manifestazioni si producono nel tempo. Ciò non significa che la quantificazione sia già definita: la Cassazione ha disposto un nuovo esame davanti alla Corte d’appello di Napoli. La decisione valorizza una nozione di danno attenta alla vita che la persona avrebbe ragionevolmente potuto vivere, e non soltanto ai rapporti già materialmente instaurati.